

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di <i>status</i> e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 e abb. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	11
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal Governo</i> ) .....	14

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente della V Commissione Fabio MELILLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

#### La seduta comincia alle 15.55.

**Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 e abb.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 aprile 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono par-

tecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Informa che sono pervenuti taluni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di alcune proposte emendative riferite alla proposta di legge C. 1356 Pella, recante Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pronunciati nella seduta del 14 aprile scorso.

Al riguardo, alla luce del contenuto dei ricorsi e a seguito di un ulteriore approfondimento, le Presidenze ritengono di poter riammettere l'articolo aggiuntivo Alaimo 7.019, il quale interviene sulla stabilizzazione del personale precario in servizio presso i comuni o gli enti di area vasta in dissesto o in riequilibrio finanziario nella Regione Siciliana, prevedendo che la regione possa porre a proprio carico gli oneri per la copertura di tali posti, in quanto essa, sia pure in un ambito territoriale specifico, attiene ad una problematica concernente l'operatività degli enti locali, sotto il profilo della gestione del personale, tematica, quest'ultima, affrontata dall'articolo 15 del provvedimento, sebbene sotto altro profilo.

Comunica che le Presidenze ritengono di invece di dover confermare gli altri giudizi di inammissibilità sulle restanti proposte emendative oggetto di ricorso, in quanto esse non risultano inerenti al contenuto della proposta di legge, atteso che, per quanto riguarda le proposte emendative 7.011, 19.01 e 23.3, esse costituiscono interventi di carattere generale riferiti a tutte le pubbliche amministrazioni e non circoscritti agli enti locali oggetto del provvedimento, mentre, per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 7.023, esso, pur richiamando la nozione di ente locale, opera una modifica alla disciplina sull'accoglienza dei migranti, che non è oggetto di alcuna previsione del provvedimento.

Ricorda quindi che nella precedente seduta, al fine rendere più snello l'esame delle proposte emendative, è stato costituito un Comitato ristretto, cui è affidata l'istruttoria sulle proposte emendative, al fine di selezionare quelle da esaminare in sede plenaria previa segnalazione da parte dei gruppi interessati.

Avverte che il Comitato ristretto, il quale potrà riunirsi a partire dalla prossima settimana, è stato formato sulla base delle indicazioni dei gruppi e che le decisioni del Comitato hanno luogo con voto ponderato in rapporto alla consistenza in Commissione dei gruppi.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti delle Commissioni tre note redatte dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento delle finanze (*vedi allegato*).

Fabio MELILLI, *presidente*, informa che, al fine di facilitare il lavoro istruttorio del Comitato ristretto, è stata predisposta dagli uffici una tabella riepilogativa, contenente, per ciascun articolo della proposta di legge C. 1356, la relativa descrizione, il numero complessivo di emendamenti ad esso riferiti, gli eventuali emendamenti soppressivi presentati, nonché gli eventuali rilievi formulati dalla Ragioneria generale o dal Dipartimento delle finanze, quali risultanti dalle note depositate dalla rappresentante del Governo.

Emanuele PRISCO (FDI) ringrazia gli uffici della Camera e del Ministero per il materiale messo a disposizione dei deputati sul provvedimento in esame.

Roberto PELLA (FI), nel ringraziare gli uffici per il lavoro di sintesi svolto sul provvedimento in esame, auspica che l'attività del Comitato ristretto volta a perimetrare in modo più dettagliato l'ambito del provvedimento possa svolgersi in maniera celere e concludersi con l'adozione di un testo condiviso da tutti i gruppi parlamentari.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI, nel prendere positivamente atto dell'attenzione posta dai relatori e dalle Commissioni riunite I e V sulla specifica materia del provvedimento, che riveste un indubbio rilievo dal punto di vista ordinamentale, nonché della dichiarata intenzione di proseguirne proficuamente l'iter, si limita ad osservare che, nella condivisione di tale obiettivo di fondo, il compito prioritario consisterà a suo avviso nella scrupolosa selezione delle disposizioni del testo e delle proposte emendative che appaiono maggiormente meritevoli di discussione e approfondimento ai fini di una loro eventuale approvazione, anche tenuto conto del particolare contesto normativo nel quale le stesse sono destinate ad incidere.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, nel congratularsi anch'egli per la ferma volontà delle Commissioni riunite I e V di procedere nell'esame del provvedimento in titolo e delle proposte di legge ad esso abbinate, secondo le modalità dalle Commissioni stesse deliberate, rileva anzitutto come esso sia connotato da evidenti profili di complessità, incidendo su un *corpus* normativo di carattere organico e sistemico, quale è il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Proprio in considerazione di ciò, ritiene dunque opportuno che nel corso dell'esame sia effettuata una previa, scrupolosa valutazione delle singole modifiche eventualmente da apporre al predetto testo unico, che dovreb-

bero a suo avviso presentare quanto più possibile carattere puntuale onde assicurare che dalla loro approvazione non derivino disarmonie rispetto alla disciplina vigente, garantendo che nell'assolvimento di tale compito non mancherà certo il fattivo contributo del Ministero da lui rappresentato. Tiene inoltre a precisare che la circostanza che talune disposizioni del testo ovvero talune proposte emendative non potranno evidentemente superare il predetto vaglio, anche in considerazione delle criticità eventualmente segnalate al riguardo dalla Ragioneria generale dello Stato, non comporta di per sé il venir meno della opportunità di avviare da parte del legislatore nazionale un'azione organica finaliz-

zata alla revisione o alla manutenzione di singoli aspetti od istituti regolati dal citato testo unico, a distanza oramai di alcuni anni dalla sua prima emanazione, come peraltro sembra dimostrare, a mero titolo di esempio, la contestuale iniziativa in tal senso assunta dalla I Commissione affari costituzionali del Senato, ora impegnata su un progetto di legge in materia di elezione nei comuni di dimensioni minori.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**

ALLEGATO

**Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 e abb.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

6726



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI  
UFFICIO IX

Roma, 26 MAR, 2020

All' Ufficio legislativo economia  
SEDE

Prot. Nr. 33385/2020

Rif. Prot. Entrata Nr.

Allegati:

Risposta a Nota del:

OGGETTO: AC 1356 - Modifiche al TUEL decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. TESTO

Con riferimento al disegno di legge recante modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale, considerato che talune disposizioni risultano suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si rappresenta la necessità che il provvedimento sia accompagnato da idonea relazione tecnica – conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e della Circolare MEF-RGS n. 32 del 2010 – recante la quantificazione degli oneri e la pertinente copertura finanziaria, o, comunque, in caso di asserita neutralità finanziaria, comprovante la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

Si evidenzia, altresì, che la richiesta relazione tecnica dovrà riguardare l'intero complesso normativo in argomento e dovrà essere riferita ad ogni singola disposizione, esplicitando, tra l'altro, le attività già svolte dalle Amministrazioni interessate mediante utilizzo di risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente e le nuove attività introdotte dal provvedimento in esame, le quali, ai sensi

della citata legge n. 196 del 2009, necessitano di adeguata quantificazione e idonea copertura finanziaria.

Relativamente all'articolato del disegno di legge indicato in oggetto si fa presente quanto segue.

**Art. 1 – (Abolizione dell'ineleggibilità a membro del Parlamento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti).**

*Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'interno.*

**Art. 2 – (Semplificazione in materia di inconfiribilità e incompatibilità)**

Reca disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità con particolare riguardo al conferimento di incarichi dirigenziali. In particolare, si propone di sostituire la lettera b), del comma 2, dell'art. 7 del D.lgs. 39/2013, specificando che sono inconfiribili gli incarichi dirigenziali che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione nelle amministrazioni di cui alla lettera a).

*Al riguardo, si rinvia alle valutazioni politiche e alle valutazioni del Ministero dell'interno.*

**Art. 3 – (Trattamento contributivo degli amministratori locali lavoratori autonomi)**

*Al riguardo per quanto di competenza, tenuto anche conto dell'assenza di relazione tecnica, si esprime parere contrario, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti atteso che la disciplina relativa risulta già essere specificata a normativa vigente.*

**Art. 4 – (Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni dei comuni)**

Aggiunge al comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014 la previsione che pone a carico dell'Unione dei Comuni gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, al rimborso delle spese di viaggio, anche per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, e ai contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dagli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*Al riguardo, si rileva che la proposta è suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri per la finanza locale in quanto sembrerebbe attribuire anche alle unioni di comuni gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori. Ciò posto si esprime parere contrario e si rinvia anche alle valutazioni del Ministero dell'interno.*

**Art. 5 – (Responsabilità amministrativo-contabile)**

Attribuisce ai dirigenti la titolarità in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività di gestione, anche se derivante da atti di indirizzo dell'organo politico di vertice.

*Al riguardo, si rinvia alle valutazioni politiche e al Ministero dell'interno.*

**Art. 6 – (Soppressione di competenze dei Sindaci e dei comuni)**

La disposizione pone nuove funzioni in capo agli enti sanitari senza quantificarne il relativo onere e senza indicare la necessaria copertura finanziaria. *Pertanto, ferma restando la necessità che sia predisposta una relazione tecnica che meglio chiarisca la portata delle norme in oggetto e in assenza della quale le norme non sono puntualmente valutabili, si esprime parere contrario.*

*In particolare, si rappresenta quanto segue:*

- *comma 1, la norma attribuisce ai Direttori generali delle aziende sanitarie locali nuove funzioni e adempimenti. Pertanto appare onerosa. Si esprime parere contrario.*
- *comma 2, va acquisita relazione tecnica che chiarisca impatto della norma sugli enti sanitari, anche sotto il profilo organizzativo e dunque economico-finanziario.*
- *comma 3, veda il Ministero della salute.*
- *comma 4, va acquisita relazione tecnica che chiarisca l'impatto della norma sugli enti sanitari, anche sotto il profilo organizzativo e dunque economico-finanziario.*

**Art. 7 – (Sindaci e consigli metropolitane)**

La proposta include tra gli oneri della città metropolitana anche quelli assicurativi relativi all'art. 79 del D.lgs. 267/2000 e al comma 4 del medesimo articolo estende i permessi e le licenze ai presidenti dei consigli metropolitani e ai presidenti dei gruppi consiliari metropolitani.

*Al riguardo, si rileva che l'estendersi della platea dei destinatari dei permessi, che includerebbe anche i presidenti dei consigli metropolitani e i presidenti dei gruppi consiliari metropolitani, è suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Ciò posto, si esprime parere contrario.*

**Art. 8 - (Abolizione delle comunicazioni multiple di dati e accesso gratuito alle banche dati di altre amministrazioni pubbliche)**

La proposta prevede l'abolizione delle comunicazioni multiple di dati e l'accesso gratuito alle banche dati delle pubbliche amministrazioni da parte dei Comuni e delle Città metropolitane.

*Si esprime parere contrario in quanto la proposta dovrebbe più puntualmente individuare le comunicazioni e dati e disciplinare le modalità applicative.*

**Art. 9 - (Conto annuale delle spese sostenute per il personale)**

La proposta prevede l'eliminazione delle comunicazioni e dei dati inerenti al conto annuale del personale qualora gli stessi siano già pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell'ente, prevede inoltre che con decreto interministeriale si provvede alla redazione di un modello uniforme per la rilevazione dei dati del personale.

*Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto il modello di rilevazione del conto annuale è annualmente condiviso con il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell'Interno; i dati raccolti sono resi disponibili con il massimo livello di dettaglio agli attori istituzionali (Corte dei conti, Istat, Aran, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Interno, ANCI) per le loro finalità, prima fra tutte la quantificazione delle risorse necessarie per la contrattazione collettiva di livello nazionale.*

*Le amministrazioni pubblicano nella sezione "Amministrazione trasparente" il file che il sistema informativo SICO genera al termine della rilevazione del conto annuale come attestazione di tutto ciò che l'amministrazione ha comunicato. Dunque un modello uniforme per la rilevazione dei dati e la loro pubblicazione sui siti web delle amministrazioni è già in uso.*

*Gli stessi dati, in una versione quasi integrale e con lo stesso livello di dettaglio con cui vengono raccolti, sono accessibili e liberamente scaricabili da chiunque dal sito [www.contoannuale.mef.gov.it](http://www.contoannuale.mef.gov.it). Su tale sito è anche possibile disporre di una batteria di indicatori utili per confrontare le diverse amministrazioni, rendendo così concreta la possibilità di un controllo da parte di chiunque vi abbia interesse, senza necessità di dover accedere ai siti web dei diversi enti, dove le informazioni potrebbero risultare carenti, non adeguatamente strutturate e di contenuto non omogeneo.*

*Infine, dalle disposizioni normative proposte deriverebbe la necessità di una radicale modifica degli attuali sistemi informativi con un conseguente aumento degli oneri a carico del bilancio dello stato.*

**Art. 10. (Razionalizzazione delle comunicazioni contabili degli enti locali)**

*Al riguardo, la proposta di razionalizzare le comunicazioni obbligatorie degli enti locali attraverso la BDAP è coerente con l'articolo 13 della legge 196 del 2009 che ha istituito la BDAP e con le modalità attraverso le quali è stata disciplinata l'acquisizione dei bilanci, attraverso l'eliminazione degli adempimenti a carico degli enti.*

*In particolare, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, nel definire schemi, tempi e modalità di trasmissione alla BDAP dei bilanci degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali prevede che "L'invio dei dati alla BDAP assolve all'obbligo*

previsto dall'articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di trasmissione telematica alla Corte dei conti”.

Inoltre, l'articolo 1, comma 902, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che “A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane”.

Tuttavia, per evitare i rischi derivanti dalla soppressione generalizzata di comunicazioni aventi funzioni non valutabili in astratto, **non si condivide** la proposta normativa che vieta genericamente alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai comuni e alle Città Metropolitane comunicazioni e dati già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, in quanto si ritiene necessario che l'abrogazione dei singoli adempimenti sia disposta puntualmente con un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa valutazione dell'effettiva disponibilità e accesso delle informazioni presso la BDAP, **si propone la seguente riformulazione**: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze, la Conferenza Unificata e l'ISTAT, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”

**Art. 11. (Abolizione di comunicazioni contabili)**

Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

**Art. 12. (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze del consiglio comunale)**

Con riferimento alla lettera b) che riguarda il riconoscimento in giunta dei lavori di somma urgenza e alla lettera c) che riguarda altre fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio da riconoscere con delibera di giunta, **si esprime parere contrario**.

Si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'interno per quanto concerne l'ipotesi relativa al riconoscimento da parte della giunta delle sentenze esecutive di cui al comma 1, lettera c), punto 1, identificato dalla lettera (a).

**Art. 13. (Organo di revisione economico-finanziario)**

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'interno e si fa presente che la disposizione ha trovato in parte considerazione nell'ambito dell'articolo 57 - ter del decreto legge n. 124 del 2019, ad eccezione del rinnovo dell'organo di revisione contemplata al comma 2, lettera b).

*Si riporta di seguito la norma di cui al citato dell'articolo 57 - ter del decreto legge n. 124 del 2019:*

*1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 25, alinea, le parole: "a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a livello provinciale";*

*b) dopo il comma 25 è inserito il seguente:*

*"25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento".*

*2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.*

#### **Art. 14 – (Dirigenza apicale nei comuni)**

La proposta prevede che nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane sia istituita un'unica figura dirigenziale apicale, alla quale sono attribuite le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa, oltre alle funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del testo unico proprio del segretario comunale.

Alla posizione dirigenziale apicale possono accedere i soggetti aventi i requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica, con le modalità definite dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

*Al riguardo, si rappresenta che la proposta si presenta asistemica in quanto non correlata ad una modifica dell'impianto normativo sui segretari comunali e, in particolare, in contrasto con l'articolo 97, 1 comma, del decreto legislativo 267 del 2000, che prevede l'obbligatorietà della figura del segretario comunale titolare, dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per ogni comune e provincia.*

*Ciò posto, si rinvia alle prevalenti valutazioni del Ministero dell'Interno, che gestisce l'albo dei segretari comunali e che dispone di elementi utili per comprendere le implicazioni giuridiche ed economiche della fattispecie in esame.*

**Art. 15 – (Determinazione delle spese di personale e della capacità assunzionale nei comuni, nelle unioni di comuni e nelle città metropolitane)**

Prevede la disapplicazione di alcune disposizioni nei confronti dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane. In particolare:

**lett. a):** prevede la disapplicazione dell'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*Al riguardo, si rileva che la proposta non è intellegibile in quanto contrasta con la prima parte della stessa disposizione in cui si mantiene fermo il rispetto del limite di cui al comma 562 medesimo. Ciò posto, si esprime parere contrario all'attuale formulazione.*

**lett. b):** prevede la disapplicazione del comma 28, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativo alle assunzioni a tempo determinato.

*Al riguardo, si esprime parere contrario, in quanto facendo venir meno alcune importanti misure di contenimento della spesa di personale, è suscettibile di determinare oneri non preventivamente quantificati e un irrigidimento del bilancio degli enti, rendendo più difficile il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.*

**lett. c):** prevede la disapplicazione del comma 5, dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, relativo all'utilizzo dei resti assunzionali.

*Al riguardo, si rileva che la proposta è settoriale perché solo per gli enti territoriali succitati farebbe venir meno la regola sul cumulo dei resti assunzionali riferiti al quinquennio precedente, come da ultimo modificata dal D.L. n. 4/2019 ed asistemica in quanto le nuove disposizioni di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 prevedono un nuovo regime per le assunzioni di personale basato sulla sostenibilità finanziaria. Ciò posto, si esprime parere contrario.*

**lett. d):** prevede la disapplicazione alle città metropolitane del comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

*Al riguardo, si rileva che la proposta appare ultronea poiché l'articolo 1 comma 845 della legge 205 del 2017 si applicava alle città metropolitane solo per l'anno 2018, a decorrere dall'anno 2019 si applica la disciplina contenuta nell'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014 che prevede che le stesse possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento più i resti assunzionali del quinquennio precedente. Ciò posto, si esprime parere contrario.*

**Art. 16. (Semplificazione per le unioni di comuni)**

*Si fa presente che la proposta ha trovato considerazione nell'ambito dell'articolo 57, comma 2-quinquiesdecies, del decreto legge n. 124 del 2019, nel modo seguente:*

All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "i comuni," sono inserite le seguenti: "le unioni di comuni,".

**Art. 17. (Semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni)**

Con riferimento:

**al comma 1, lettera a):** *si esprime parere contrario alla soppressione dell'obbligo del DUP per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti prevista, in quanto nei confronti di tali enti è previsto il DUP semplificato che, senza appesantire la gestione, garantisce un livello minimo di programmazione, necessario per tutte le organizzazioni, anche quelle di piccole dimensioni;*

**al comma 1, lettera b):** *nulla da segnalare alla soppressione del controllo di gestione per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;*

**al combinato disposto del comma 1, lettera c) e dal comma 2 :** *si esprime parere contrario sia alla soppressione della contabilità economico patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sia alla soppressione dell'obbligo del bilancio consolidato per i medesimi comuni, in quanto entrambi gli obblighi sono già stati soppressi, rispettivamente dall'articolo 57, commi 2 - ter e 2 - quater del decreto legge n. 124 del 2019, e dall'articolo 1, comma 831, legge 30 dicembre 2018, n. 145;*

**al comma 3:** *si segnala che il riferimento al bilancio annuale e al bilancio pluriennale non è corretto, in quanto, a seguito della riforma contabile disposta dal d.lgs. 118 del 2011, tale distinzione è stata superata. È sufficiente fare riferimento ad un bilancio di previsione (che è almeno triennale);*

**al comma 4:** *si esprime parere contrario all'abolizione del quinto livello del piano dei conti integrato per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.*

*Al riguardo, si rappresenta che il quinto livello di classificazione del piano dei conti integrato è necessario ai fini del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, in quanto, se una parte degli enti oggetto dei monitoraggi di finanza pubblica classificano i dati al quarto livello, i conti aggregati a livello nazionale devono essere necessariamente elaborati anch'essi al quarto livello. In particolare, si segnala che anche la rilevazione SIOPE utilizza la classificazione del piano dei conti di quinto livello.*

*Pertanto, la proposta normativa renderebbe non omogeneo e non utilizzabile anche tale strumento, che costituisce un fondamentale strumento per il monitoraggio dei conti pubblici per il Ministero dell'Economia e delle finanze e per l'ISTAT;*

**al comma 5:** *si rappresenta che il parere contrario relativo al comma 4 limita significativamente la possibilità di porre in essere significativi interventi di semplificazione degli schemi di bilancio e di rendiconto.*

**Art. 18 – (Utilizzo temporaneo di segretari comunali collocati in disponibilità)**

Prevede che i segretari comunali collocati in disponibilità possono essere distaccati, a tempo pieno o parziale, presso l’Anci ed essere autorizzati a prestare la loro collaborazione in favore di tale associazione per costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 5.000 abitanti. I segretari comunali distaccati ai sensi del primo periodo, mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell’Interno.

*Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto la proposta è asistemica poiché non tiene conto della cronica carenza di segretari comunali ed è inoltre suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall’impiego di segretari posti in regime di disponibilità presso l’Anci piuttosto che presso i comuni sprovvisti della figura, con oneri a carico del Ministero dell’Interno. Si rinvia anche alle valutazioni del Ministero dell’Interno.*

**Art. 19 – (Semplificazioni in materia di gestioni associate di servizi)**

La proposta prevede:

**lett. a):** si modifica il comma 28, dell’articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevedendosi che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non debbano svolgere “obbligatoriamente” in forma associata le funzioni fondamentali indicate al comma 27. Si dà inoltre la possibilità di ricorrere, oltre che alle unioni o alle convenzioni, anche al consorzio solo per i servizi sociali, come stabilito dall’articolo 1, comma 456, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**lett. c):** si modifica il comma 30 prevedendosi la rimozione del principio dell’obbligatorietà anche in riferimento all’ambito regionale, che resta comunque orientato al sostegno delle gestioni associate ma non «obbligate»;

**lett. d):** si prevede l’abrogazione dei commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater rimuovendo, rispettivamente, il limite demografico minimo di unioni e convenzioni (10.000 abitanti), la durata triennale delle convenzioni e del decreto che ne disciplina il funzionamento nell’ottica dell’obbligatorietà delle funzioni associate, i limiti temporali di attuazione dell’obbligo associativo, e, infine, la previsione del commissariamento in caso di inadempienza.

*Al riguardo, nel rilevare che è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 4 marzo 2019, n. 33 secondo la quale i piccoli comuni possono sottrarsi alla gestione associata delle funzioni fondamentali se dimostrano che non realizza risparmi, si rinvia alle valutazioni politiche.*

*Si fa poi presente che, in materia, è intervenuto successivamente l’articolo 18-bis del decreto legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, che dispone*

*che: “Nelle more dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020.”.*

**Art. 20 - (Disposizioni concernenti la limitazione dei mandati dei sindaci nei comuni di minori dimensioni)**

*Si rinvia alle valutazioni del Ministero dell’interno.*

**Art. 21 - (Interpretazione autentica in materia di rimborso delle spese legali degli amministratori)**

La disposizione detta una interpretazione autentica del comma 5, dell’articolo 86 del TUEL, come sostituito nel 2015, relativo al rimborso delle spese legali degli amministratori locali, tesa a riconoscere la rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori locali in corso di mandato - ferme restando le condizioni ivi indicate (conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o emanazione di un provvedimento di archiviazione; assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave) - anche ai casi pregressi (ovvero ai procedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 125/2015).

*Al riguardo, si rileva che l’effetto retroattivo comporterebbe conseguenti maggiori oneri derivanti dalla riapertura dei termini per la presentazione di istanze di rimborso, in relazione ai procedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 125/2015. Pertanto, in assenza di una relazione tecnica che escluda l’assenza di nuovi e maggiori oneri, allo stato, si esprime parere contrario.*

**Art. 22 - (Eliminazione dei limiti di spesa in materia di formazione del personale e di turismo. Semplificazioni per l’acquisto di immobili)**

**comma 1:** Dispone la disapplicazione di una serie di limiti di spesa per i soli comuni e le città metropolitane. *Al riguardo, si fa presente che le proposte normative hanno trovato considerazione nell’ambito dell’articolo 57, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019, che ha previsto misure ulteriori rispetto a quelle richieste nel presente atto, nel modo seguente:*

*“a decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi”:*

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e il comma 905 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

La seguente tabella sinottica illustra nel dettaglio le norme in esame.

Art 27, comma 1, dl 112/2008	Riduzione del 50% rispetto al 2007 della spesa per stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata a altre amministrazioni
articolo 6, comma 7, dl 78/2010	Tetto massimo del 20% della spesa 2009 per la spesa per incarichi di studio e consulenza
articolo 6, comma 8, dl 78/2010	Tetto massimo del 20% della spesa 2009 per la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
articolo 6, comma 9, dl 78/2010	Divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni
articolo 6, comma 12, dl 78/2010	Tetto massimo del 50% della spesa 2009 per la spesa per missioni
articolo 6, comma 13, dl 78/2010	Tetto massimo del 50% della spesa 2009 per la spesa per formazione
Articolo 5, comma 2, dl 95/2012	Tetto massimo del 30% della spesa 2011 – 80% di quella 2009 - per la spesa acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture, nonché per acquisto buoni taxi

<i>Articolo 5, commi 4 e 5, L. n. 67 del 1987</i>	<i>Obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico</i>
<i>Articolo 2, comma 594, L. n. 244 del 2007</i>	<i>Obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio</i>
<i>Articolo 12, comma 1-ter, D.L. n. 98 del 2011</i>	<i>Obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili</i>
<i>Articolo 24 D.L. n. 66 del 2014</i>	<i>Specifici obblighi volti a ridurre, anche attraverso il recesso contrattuale, le spese per locazione e manutenzione di immobili</i>

**Art. 23 - (Modifiche per il coordinamento delle norme relative alle società partecipate dai comuni)**

La norma prevede:

**comma 1** - l'abrogazione dei commi 30, 31 e 32 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che riguardano i trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e strumentali e la rideterminazione delle dotazioni organiche derivanti da costituzioni di società, nonché i compiti degli organi di controllo interno delle amministrazioni interessate.

*Al riguardo, nel segnalare che il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d. lgs. 175/2016 non contiene una specifica disciplina nelle materie sopra indicate, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento del Tesoro.*

**comma 2** - prevede alla **lettera a)** l'abrogazione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alla **lettera b)** la sostituzione del comma 6 art 7 del medesimo decreto legislativo "dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » con le seguenti: « o dei mestieri artigianali ».

*Al riguardo, si rileva l'asistematicità della proposta in quanto, a dispetto della sua rubrica (Modifiche per il coordinamento delle norme relative alle società partecipate dai comuni), si tratta di norme che modificano l'assetto ordinamentale di tutte le PPAA in materia di organizzazione generale delle pubbliche amministrazioni e di razionalizzazione della spesa per il loro funzionamento. Si rileva, inoltre, in relazione all'abrogazione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che il venir meno delle misure ivi previste comporta una duplicazione di oneri priva di copertura finanziaria. Ciò posto, si esprime parere contrario, rinviando altresì alle valutazioni del Dipartimento della funzione pubblica.*

#### **Art. 24 - (Riscossione della TARI da parte dei gestori dei rifiuti)**

Si interviene sull'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI. Si prevede di eliminare il vincolo dell'esistenza dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato, al fine di estendere la possibilità di affidare il servizio di riscossione anche a eventuali nuovi gestori dei rifiuti, fino alla scadenza del relativo contratto.

*Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle Entrate.*

#### **Art. 25 - (Disciplina della TARI)**

Le norme apportano modifiche alla disciplina della TARI. In particolare, integrando il testo dell'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si intende consentire ai comuni di adottare modalità semplificate per la determinazione della TARI anche per l'anno 2020 (comma 1, lettera a), invece di rapportarla all'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

*Al riguardo, si fa presente che la disposizione ha trovato in parte considerazione nell'ambito dell'articolo 57-bis del decreto legge n. 124 del 2019, che prevede:*

*1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";*

*b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:*

*"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.*

*Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.*

*Occorre osservare che la lettera b) del comma 1 del testo in esame prevede una deroga a regime dell'approvazione delle tariffe TARI anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio. Sul punto, nell'esprimere perplessità sulla richiesta di deroga a regime, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.*

**Art. 26 - (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)**

Si interviene sulle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che, in particolare possono essere aumentate dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori a un metro quadrato (comma 1). Inoltre si propongono altre misure per la verifica della dimensione complessiva e della distribuzione della perdita di gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, subita negli anni dal 2013 al 2018 dai comuni (comma 2). Il medesimo comma 2 prevede, altresì, che sulla base delle risultanze delle citate verifiche, il Governo adotti le misure necessarie volte a prevedere un rimborso a favore dei comuni interessati, da ripartire in misura proporzionale alla perdita di gettito subita da ciascun ente.

Infine si interviene sui rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 che possono essere effettuati dai comuni stessi in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva (comma 3).

*Al riguardo, si rappresenta che la proposta normativa è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si esprime, pertanto, parere contrario. Si rinvia, in ogni caso, alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze e si segnala che i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993 sono stati abrogati con decorrenza 1° gennaio 2021 dal comma 847 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, a seguito dell'introduzione del cosiddetto canone unico di cui ai commi 816 e seguenti dello stesso articolo 1.*

**Art. 27 - (Addizionale comunale dei diritti d'imbarco aeroportuali)**

Si prevede che, a decorrere dall'anno 2018, l'addizionale comunale dei diritti d'imbarco aeroportuali sia versata direttamente ai comuni aventi diritto secondo le disposizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare del MEF, sopprimendo la norma istitutiva dei diritti d'imbarco aeroportuali dall'elenco delle disposizioni autorizzative di riassegnazioni di entrate di cui all'elenco n. 1 della legge n. 244/2007, le quali, sottoposte alla disciplina di cui al comma 617-bis, dell'articolo 2, della predetta legge n. 244/2007, attualmente ricadono nella previsione dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*Al riguardo, si esprime parere contrario alla disposizione, in quanto la stessa determina effetti negativi per il bilancio dello Stato, non quantificati e privi di copertura.*

**Art. 28 - (Adeguamento delle tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)**

Le norme apportano modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

*Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni del Dipartimento delle finanze se i commi da 816 a 847 della legge n. 160 del 2019 abbiamo superato o meno le proposte dell'articolo in esame, si segnala che i predetti commi prevedono un nuovo "Canone unico" destinato dal 2021 ad assorbire i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale.*

*Inoltre, il comma 816 istituisce, a decorrere dal 2021, il Canone Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.*

**Art. 29 - (Semplificazioni in materia di imposta di registro)**

Le norme intervengono in materia di imposta di registro. Si intende introdurre il comma 7-bis nell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) al fine di esentare le pubbliche amministrazioni dal pagamento dell'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili (comma 1).

Si modifica, inoltre, la disciplina dell'imposta di registro sugli atti di trasferimento a titolo oneroso dei diritti reali immobiliari a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni. In particolare, è inserito il comma 1-bis nell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che tratta dell'applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare e dispone che l'imposta di registro si applichi in misura fissa (ovvero nella misura di 200 euro prevista dall'articolo 26, comma 2, del DL 104/2013) e non nella misura proporzionale del 9 per cento (comma 2).

*Al riguardo, si osserva che le misure proposte determinano oneri in termini di minori entrate tributarie prive di copertura finanziaria.*

*Pertanto, si esprime parere contrario, rinviando anche a ulteriori elementi che potranno essere forniti dal competente Dipartimento delle Finanze.*

**Art. 30 - (Impiego dei proventi delle sanzioni per violazione delle norme sulla circolazione stradale e dei limiti di velocità)**

La proposta prevede:

**comma 1, lett. a):** l'abrogazione dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 che regolano la ripartizione dei proventi delle violazioni e in particolare l'assoggettamento degli stessi alla normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e la relativa rendicontazione al Ministero dell'Infrastrutture;

**comma 1, lett. b):** l'abrogazione del limite inferiore (almeno il 25%) della quota destinata alla manutenzione della segnaletica stradale (lettera a) nonché alla manutenzione delle strade (lettera b).

*Al riguardo, relativamente alla lett. a), si segnala che la soppressione in particolare del comma 12-bis potrebbe determinare il venir meno dell'indicazione del soggetto legittimato ad incamerare le sanzioni al codice della strada ivi previsto, ivi incluso lo Stato. Conseguentemente, ferme restando le valutazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si segnala la necessità di sostituire tale disposizione con una finalizzata ad indicare i soggetti titolari delle sanzioni, anche la fine di salvaguardare i bilanci degli enti interessati e dello Stato.*

*Si rileva inoltre che entrambe le modifiche di cui alle lett. a) e b), nel definire una diversa destinazione dei proventi delle sanzioni, potrebbero comportare un incremento del salario accessorio del personale della polizia locale, suscettibile di generare richieste emulative da parte delle restanti categorie di pubblico impiego delle amministrazioni interessate. Inoltre per effetto delle modifiche introdotte potrebbero determinarsi maggiori oneri a carico del bilancio degli enti locali per le esigenze connesse al finanziamento degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e della relativa segnaletica, cui non risultano più destinate in modo stabile le risorse medesime. Ciò posto si esprime parere contrario.*

*In ogni caso, si fa presente che nella GU n. 42 del 2020 è stato pubblicato il Decreto del 30 dicembre 2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità".*

*Il citato decreto ha dato attuazione all'art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e prevede che gli enti locali trasmettono per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza di cui agli artt. 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del citato D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.*

**Art. 31 - (Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)**

Le norme apportano modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In particolare si intendono introdurre modifiche alla disciplina del contributo unificato che sono suscettibili di determinare oneri a fronte della riduzione degli introiti a tale titolo per il bilancio dello Stato.

*Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto la disposizione comporta minori entrate per il bilancio dello Stato non quantificate e prive di copertura finanziaria, rinviando anche agli elementi che potranno essere forniti dal Ministero della Giustizia.*

**Art. 32 - (Competenza territoriale delle commissioni tributarie)**

*Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.*

**Art. 33 - (Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi derivanti da comunicazioni di irregolarità)**

Le norme integrano il testo dell'articolo 1 del decreto-legge n. 203/2005, volto a potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. A tal fine la citata disposizione prevede di incentivare la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo mediante il riconoscimento di una quota del gettito anche con riferimento ai casi ravvedimento di cui all'art.13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

*La disposizione è suscettibile di recare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, non quantificati e privi di copertura. Si esprime parere contrario, in attesa delle valutazioni del competente Dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, segnalando che i commi da 784 a 815 della legge n. 160 del 2019 disciplinano la riforma della riscossione locale che consentirebbe una più efficace azione di recupero delle entrate proprie degli enti.*

**Art. 34 - (Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto dell'evasione fiscale)**

Prevede che i comuni, con proprio regolamento, possono destinare una quota percentuale dell'intero gettito dell'imposta municipale propria al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore delle entrate.

*Al riguardo, si fa presente che la disciplina relativa alla destinazione, da parte dei comuni, di quota del maggior gettito accertato e riscosso dell'imposta municipale propria e della TARI per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale, è già prevista dall'articolo 1, comma 1091, della legge n.*

145/2018 (legge di bilancio 2019), che dispone la possibilità da parte dei comuni stessi di destinare alla predette finalità una percentuale massima pari al 5% del maggior gettito, stabilendo contemporaneamente anche un limite soggettivo del beneficio economico erogabile ai dipendenti, nella misura non superiore al 15% del trattamento economico tabellare annuo lordo individuale.

La proposta in esame, invece, estende il calcolo di tali incentivazioni all'intero gettito erariale dell'IMU e non più al solo gettito incrementale, con contestuale destinazione delle medesime al solo personale addetto a tale servizio senza, peraltro, prevedere alcuna procedura negoziale.

Ciò determinerebbe la destinazione a incentivazione delle risorse che sono ordinariamente impiegate per coprire le spese dei comuni, determinando possibili squilibri finanziari e necessità di copertura.

Inoltre, la norma determinerebbe un forte incremento delle somme destinabili alle predette incentivazioni in quanto non più calcolate sul maggior gettito accertato e riscosso e soprattutto le risorse sarebbero erogate senza alcuna relazione tra incentivo e risultato inteso come maggior recupero fiscale (come prevede il citato comma 1091). Inoltre non è prevista alcuna percentuale massima di contenimento delle risorse da destinare a incentivazione ed è disposto il restringimento dell'attuale platea dei dipendenti beneficiari. Non è prevista la distribuzione delle predette risorse mediante contrattazione integrativa. Quanto sopra determina, inoltre, disparità di trattamento tra dipendenti in servizio in differenti enti (in quanto la definizione della percentuale è soggettiva) e potenziali contenziosi da parte del personale escluso nello stesso comune da tali benefici economici, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, si evidenzia che anche l'abolizione del limite individuale finalizzato a porre un tetto al trattamento accessorio di ciascun dipendente può comportare il sensibile incremento di tali benefici in capo ad un numero limitato di addetti, introducendo nuove e sensibili sperequazioni di natura economica tra il personale in servizio nel medesimo ente e facendo venir meno l'equilibrata distribuzione dell'accessorio tra i dipendenti pubblici. **Pertanto si esprime parere contrario.**

#### **Art. 35 - (Misure preventive per il contrasto dell'evasione dei tributi locali)**

Si propongono misure di contrasto all'evasione di tributi locali. A tal proposito gli enti locali possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio di licenze, autorizzazioni e concessioni, nonché alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività inerenti ad attività commerciali o produttive, siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi (comma 1). Inoltre, gli enti locali possono, in occasione di affidamenti di contratti pubblici, richiedere, agli operatori economici il possesso del requisito di regolarità fiscale

per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, al fine di partecipare a tali procedure.

*Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, segnalando che l'articolo 15 ter, del decreto legge del 30 aprile 2019, n.34 ha previsto quanto segue: "Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti".*

**Art. 36 - (Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)**

Le proposte normative stabiliscono una serie di attività per gli enti locali per lo svolgimento delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, delle proprie entrate.

*Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze circa la conferma o meno se il comma 791 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 - che contiene un dispositivo di potenziamento delle modalità di accesso ai dati dell'Anagrafe tributaria da parte degli enti locali, al fine di agevolare la capacità di riscossione delle proprie entrate - abbia effettivamente superato le richieste dell'articolo in esame.*

*Si riporta di seguito il citato comma 791:*

*"Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati:*

*a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate;*

*b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;*


*c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico".*

*Infine, occorre segnalare l'opportunità di valutare una modifica sistematica alla disciplina del tesoriere degli enti locali, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 57, comma 2- quater, del DL 124/2019.*

*In particolare, si osserva che l'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 216 del TUEL che prevedevano l'obbligo dei tesorieri degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, ha soppresso le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere, e che il titolo V del TUEL continua a disciplinare il "Servizio di tesoreria" di tali enti e a fare riferimento al "tesoriere".*

*Inoltre, sarebbe opportuno intervenire in modo organico anche sugli articoli 163 e 175 del TUEL ancora vigenti, che richiamano le attività del tesoriere.*

Il Ragioniere Generale dello Stato



MEF - RGS - Prot. 70540 del 13/04/2021 - U



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
UFFICIO IX

All' Ufficio del Coordinamento  
Legislativo

Sede

Prot. Nr.

Roma,

Rif. Prot. Entrata Nr. 66369/2021

Allegati:

Risposta a Nota del:

OGGETTO: Atto Camera n. 1356 – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale – Prospetto della Camera dei deputati.

Con mail dell'8 aprile 2021 codesto Ufficio legislativo nel trasmettere, per le valutazioni di competenza, il provvedimento indicato in oggetto, unitamente ad un prospetto predisposto dalla Camera dei deputati, ha chiesto al Dipartimento della RGS se il parere reso con nota n. 33385 del 26 marzo 2020 sia da considerarsi ancora attuale anche in relazione alle norme evidenziate nel prospetto medesimo.

Al riguardo, nel ribadire le osservazioni formulate con la citata nota n. 33385 del 26 marzo 2020, a cui si rimanda per le valutazioni di competenza, e ferme restando le valutazioni del Dipartimento delle finanze per quanto attiene alle disposizioni di contenuto fiscale e tributario, si rappresenta quanto segue.

***Articolo 3 – (Trattamento contributivo degli amministratori locali lavoratori autonomi)***

Si ribadisce il parere contrario in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti, atteso che la disciplina relativa risulta già essere specificata a normativa vigente.

***Articolo 6 - (Soppressione di competenze dei sindaci e dei comuni)***

Prevede la soppressione di alcune competenze dei sindaci e dei comuni in materia di Sanità e l'attribuzione delle stesse alle Aziende sanitarie locali. In particolare, si sopprime la competenza del sindaco sui trattamenti sanitari obbligatori (TSO), quella in materia di vigilanza sulla produzione e sulla vendita di alimenti e bevande, nonché la gestione dell'anagrafe canina da parte dei Comuni. Al riguardo, nel segnalare preliminarmente l'assenza di Relazione Tecnica, si fa presente che tali attività si configurano come ulteriori adempimenti per le Aziende Sanitarie, pertanto, la disposizione è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri non quantificati e non coperti a carico del SSN. Pertanto, si esprime **parere contrario**.

*Articolo 13 – (organo di revisione economico-finanziario)*

Rispetto al parere reso con nota di questo Dipartimento della Ragioneria generale n. 33385 del 26 marzo 2020, non vi sono aggiornamenti da segnalare sull'articolo in commento e sul punto si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'interno.

*Articolo 16 - (Semplificazione per le unioni di comuni).*

Nel rinviare al parere espresso nella menzionata nota RGS n. 33385, del 26 marzo 2020, oltre che alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, non vi sono aggiornamenti da segnalare per quanto di competenza sull'articolo in commento.

*Articolo 17- (Semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni).*

Si rinvia al parere espresso nella menzionata nota RGS n. 33385, del 26 marzo 2020 e si segnala, per quanto di competenza, che non vi sono ulteriori aggiornamenti rispetto al parere reso.

*Articolo 22- (Eliminazione dei limiti di spesa in materia di formazione del personale e di turismo. Semplificazioni per l'acquisto di immobili)*

La disposizione normativa abroga alcune disposizioni finalizzate al contenimento della spesa sostenuta in determinati settori dalle pubbliche amministrazioni appartenenti al conto economico consolidato della pubblica amministrazione, inclusi gli enti locali.

Si ribadisce che per gli enti locali è intervenuto *l'articolo 57, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019, che ha previsto misure ulteriori di cessazione dei vincoli di spesa rispetto a quelle richieste nel presente atto, come da nota RGS citata.*

Si ritiene opportuno, nello specifico, evidenziare che il comma 4 intende novellare il comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando la normativa che pone dei vincoli alle spese degli enti territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di beni immobili. In particolare, il suddetto comma 4, lettera a), sopprime, al primo periodo del comma 1-ter del citato articolo 12, le parole "enti territoriali", e la successiva lettera b) sopprime il secondo e terzo periodo del medesimo comma 1-ter. L'articolo 12 (*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*) comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011 richiamato, dispone che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente"*.

Per effetto delle modifiche intervenute, gli enti territoriali vengono esclusi dalla normativa summenzionata che resterebbe pertanto valida solo nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Di conseguenza, viene soppressa la disposizione (di cui al secondo periodo del comma 1-ter) che prevede l'esclusione dai vincoli per gli enti locali in caso di acquisto di immobili con risorse stanziare con apposita delibera del CIPE o cofinanziate dalla UE ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi, esclusione introdotta dall'articolo 14-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

*A tal riguardo, si segnala che la disposizione di cui al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 non trova più applicazione nei confronti degli enti territoriali a decorrere dal 2020, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera f), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.*

Relativamente alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 22 in questione, si segnala, altresì, che tale modifica eliminerebbe la disposizione di cui al terzo periodo del comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, che, allo stato attuale, richiede l'attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese,

vincolo che, pertanto, non si applicherebbe più nemmeno agli enti del Servizio sanitario nazionale.

*A tal riguardo, si ritiene opportuno segnalare che siffatta modifica dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98/2011, nell'eliminare l'attestazione della congruità del prezzo di acquisto degli immobili rilasciata dall'Agenzia del demanio, appare suscettibile di generare potenziali riflessi sfavorevoli a carico della finanza pubblica. Ad ogni buon conto, stante la materia de qua, si rinvia anche alle valutazioni dell'Agenzia del demanio.*

**Articolo 23- (Modifiche per il coordinamento delle norme relative alle società partecipate dai comuni)**

L'articolo 23, così rubricato “*Modifiche per il coordinamento delle norme relative alle società partecipate dai comuni*”, al **comma 1**, prevede l'abrogazione dei commi 30, 31, 32 dell'articolo 3 della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), in materia di costituzione di società ed enti o di partecipazione in società, consorzi o altri organismi.

*Al riguardo, occorre segnalare, che il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs 175/2016 non sembra contenere una specifica disciplina nelle materie indicate dalle disposizioni che si intendono abrogare, e si rinvia alle valutazioni del Dipartimento del Tesoro.*

Il **comma 2**, prevede l'abrogazione dell'art. 6-bis e la modifica del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

*Al riguardo, si rileva l'asistematicità della proposta che, a dispetto della sua rubrica (Modifica per il coordinamento delle norme relative alle società partecipate dai comuni) introduce norme di modifica dell'assetto ordinamentale di tutte le PPAA in materia di organizzazione generale e di razionalizzazione della spesa per il loro funzionamento. In riferimento all'abrogazione dell'articolo 6-bis del d. lgs. 165/2001, si evidenzia che il venir meno delle misure ivi previste comporta una duplicazione di oneri priva di copertura finanziaria.*

*Ciò posto, si esprime **parere contrario**, rinviando anche alle valutazioni del Dipartimento della funzione pubblica.*

**Articolo 25 - (Disciplina della TARI)**

A seguito delle modifiche intervenute, per effetto dell'articolo 57 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, la disposizione, di fatto, determina, a decorrere dal 31 dicembre 2020, il venire meno della facoltà, concessa alle Amministrazioni locali, di commisurare la tariffa TARI alle

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio. In disparte delle valutazioni relative alle conseguenze ambientali di tale scelta, si chiede di acquisire le valutazioni del Dipartimento delle finanze in relazione agli aspetti di natura tributaria. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze anche in relazione alla fissazione del 30 aprile quale termine ultimo per l'approvazione delle tariffe TARI di cui ai restanti commi della disposizione in esame.

Si segnala altresì quanto da ultimo recato al comma 5 dell'articolo 30 del decreto legge del 22 marzo 2021, n. 41 che di seguito si riporta: “5. *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.*”.

**Articolo 26 - (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)**

*Si rinvia al citato parere RGS n. 33385 del 26 marzo 2020 e alle valutazioni del Dipartimento delle finanze anche su eventuali modifiche normative intercorse.*

**Articolo 27 - (Addizionale comunale dei diritti d'imbarco aeroportuali).**

*Al riguardo, si rinvia al citato parere RGS n. 33385 del 26 marzo 2020.*

**Articolo 28 (Adeguamento delle tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).**

*Nel confermare quanto riportato nel menzionato parere RGS n. 33385 del 26 marzo 2020, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.*

**Articolo 30 - (Impiego dei proventi delle sanzioni per violazione delle norme sulla circolazione stradale e dei limiti di velocità)**

La disposizione in commento prevede che al comma 1, lett a) l'abrogazione dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada e, conseguentemente, l'abrogazione della disciplina derogatoria della norma generale di cui all'art 208, comma 1 del medesimo codice in ordine alla devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Difatti, nell'articolo 208 si stabilisce il principio che i proventi derivanti dalle violazioni previste nel codice della strada sono devoluti all'ente di appartenenza dell'organo accertatore. Nel 2010, invece, il Legislatore con l'articolo 25 della legge 120/2010 - in particolare con il comma aggiuntivo 12-bis, all'articolo 142 del codice della strada ha stabilito che, nel caso di sanzioni per violazioni dei limiti di velocità rilevate con l'impiego di apparecchi di rilevamento della velocità ovvero con dispositivi di controllo a distanza, i proventi sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore.

Con la proposta in esame, pertanto, la fattispecie sarebbe sussunta nella norma generale di cui all'art 208 del codice della strada e, dunque, la destinazione dei proventi seguirebbe il criterio dell'appartenenza dell'organo accertatore.

In proposito, occorre acquisire una relazione tecnica che dia evidenza della neutralità della disposizione. Si ribadisce parere contrario.

***Articolo- 31 (Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)***

La disposizione normativa novella alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, con l'intento, ricavabile dalla rubrica, di estendere anche agli enti locali il beneficio della prenotazione a debito, e dettando specifiche disposizioni concernenti l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per le parti del processo già esenti da imposta da bollo.

Nello specifico, la lettera a) del comma 1 dell'art. 31 citato, modifica l'articolo 3, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 115/2002, che reca la definizione di "*amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito*". Allo stato attuale, il citato articolo 3, comma 1, lettera q), dispone che "*amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito*" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico. La modifica proposta inserisce, dopo le parole "*dello Stato,*" le seguenti parole: "*una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,*". In tal modo, il beneficio della prenotazione a debito del contributo unificato (cioè, annotazione della spesa senza pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero) verrebbe

potenzialmente esteso anche degli enti locali, ricompresi nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

*Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare che una siffatta modifica normativa, potenzialmente suscettibile di ampliare l'ambito soggettivo delle amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, appare foriera di effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali rivenienti dal pagamento del medesimo tributo, nonché, stante la relativa formulazione, di possibili incertezze interpretative e applicative. Ciò posto, stante la materia de qua, si fa rinvio alle valutazioni del competente Dipartimento delle finanze.*

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 citato, modifica, poi, l'articolo 10, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, il quale attualmente prevede, in particolare, che “Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.

La modifica introdotta dall'articolo 31 in parola intende sostituire le parole “Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente” con le parole “Non sono soggetti al contributo unificato il processo e le parti già esenti”. Ne segue che la modifica in parola amplierebbe l'agevolazione fiscale suddetta slegandola dalla tipologia di atti e documenti e legandola anche al profilo soggettivo, esentando dal pagamento del contributo unificato per i processi tributari, tra l'altro, anche gli enti locali in quanto parti del processo.

*Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare che una siffatta modifica normativa, nell'ampliare le fattispecie esenti, appare suscettibile di comportare effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali rivenienti dal pagamento del contributo unificato, nonché foriera di possibili incertezze interpretative e applicative. Ciò posto, stante la materia de qua, si fa rinvio alle valutazioni del competente Dipartimento delle finanze.*

**Articolo 35- (Misure preventive per il contrasto dell'evasione dei tributi locali).**

Nel confermare quanto riportato nel menzionato parere RGS n. 33385 del 26 marzo 2020, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

**Articolo 36 - (Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)**

Nel rinviare al Dipartimento delle Finanze circa eventuali aggiornamenti rispetto all'articolo del provvedimento, si reputa opportuno segnalare che il comma 791 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con la quale si è potenziata l'attività di accertamento e riscossione degli enti locali, è stato integrato dall'articolo 17 bis del decreto legge "Semplificazioni" (Decreto Legge n. 76/2020),





*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo – Economia

**PARERE DIPARTIMENTO FINANZE**

Dal punto di vista tecnico, si fa presente quanto segue.

• **Art. 11 (Abolizione di comunicazioni contabili)**

L'articolo 11 dispone l'abolizione di alcuni adempimenti contabili in materia fiscale a carico degli enti locali.

In particolare, si prevede l'abolizione della trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze di una situazione riepilogativa riferita all'anno precedente della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (lettera a) e della comunicazione IFEL dei dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo di imposta municipale propria (IMU), sanzioni e interessi (lettera b)).

Al riguardo, non si rilevano criticità alla proposta in esame

• **Art. 24. (Riscossione della TARI da parte dei gestori dei rifiuti)**

L'art. 24 del disegno di legge reca una disposizione in materia di riscossione della TARI che è stata esaminata durante i lavori del Tavolo tecnico istituito presso il Dipartimento delle finanze per la riforma della riscossione dei tributi locali. Le norme predisposte a conclusione dei lavori del predetto Tavolo sono poi confluite nella legge n. 160 del 2019, nella quale non è presente la disposizione in commento, in quanto è stata stralciata nel corso dei lavori in questione.

Se ne propone, quindi, l'eliminazione, anche perché si tratta di norma relativa a contratti ormai datati.

• **Art. 25. (Disciplina della TARI)**

- Per quanto riguarda la lettera a), si sottolinea che si tratta di una previsione del tutto superata in quanto l'attuale formulazione del comma 652 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, modificato dall'art. 57-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 124 del 2019, già prevede l'applicazione a regime dei coefficienti in questione fino a quando non verrà diversamente disposto da ARERA in relazione ai Piani economico finanziari.

Se ne propone, quindi, l'eliminazione.

- In relazione alla lettera b), che prevede il differimento al 30 aprile di ciascun anno del termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti relativi alla TARI, in considerazione della necessità di acquisire

il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si deve rilevare, innanzitutto, che il riferimento all'anno 2019 è senz'altro superato.

Si fa presente, altresì, che le attuali disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 prevedono, limitatamente all'anno 2021, la possibilità di approvare le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 giugno 2021.

Pertanto, laddove si volesse sganciare a regime il termine per adottare le tariffe e i regolamenti della TARI da quello di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, si dovrebbe prevedere il termine del 30 giugno, poiché lo stesso deve essere coordinato con quello del 31 maggio di ciascun anno (fissato dallo stesso comma 5) entro il quale deve essere effettuata la scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 3, comma 12, del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

- **Art. 26. (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)**

Si precisa che la norma è superata, poiché l'imposta oggetto della disposizione è stata soppressa e sostituita, insieme al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e al canone di cui all'art. 7, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, dal canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, applicato dal 2021.

Se ne propone, pertanto, l'eliminazione.

- **Art. 28. (Adeguamento delle tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)**

Si precisa che la norma è superata poiché il canone oggetto della disposizione è stata soppresso e sostituito, insieme all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP), canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e al canone di cui all'art. 7, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, dal canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, applicato dal 2021.

Se ne propone, pertanto, l'eliminazione.

- **Art 29 (Semplificazioni in materia di imposta di registro)**

L'articolo 29 prevede al comma 1 che nel caso di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, qualora tra le parti in causa vi sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, questa non sia obbligata al pagamento dell'imposta.

Inoltre, il secondo comma del medesimo articolo 29 comporta che nel caso di trasferimento immobiliare a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, l'imposta di registro si applichi più in misura fissa pari a 200 euro anziché secondo le percentuali previste dall'articolo 10 del D.L. 23/2011.

Tale previsioni comportano effetti finanziari negativi.

- **Art. 33 (Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi derivanti da comunicazioni di irregolarità)**

L'articolo 33 prevede di estendere gli incentivi ai comuni per la partecipazione all'attività di accertamento (100 per cento del riscosso) anche ai recuperi da ravvedimento operoso a seguito di segnalazione qualificata del comune. Sul punto si rinvia alle valutazioni della competente Agenzia delle Entrate anche per ciò che concerne la valutazione dei maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.

• **Art. 34. (Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto dell'evasione fiscale)**

La norma prevede incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto dell'evasione fiscale.

Al riguardo, si fa presente che una norma di analogo tenore è già contenuta nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019). Il comma 1091 dell'art.1 della legge n. 145 del 2018 prevede, infatti, che "Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

Dalla lettura della disposizione appena riportata si evince, dunque, che la norma dell'art. 34 in esame si aggiunge a quella già vigente e se ne differenzia poiché non fissa una percentuale massima del gettito dell'IMU da destinare al potenziamento degli uffici comunali e, comunque, prende in considerazione soltanto l'IMU, mentre la norma in vigore riguarda anche il maggior gettito accertato e riscosso della TARI.

• **Art. 35. (Misure preventive per il contrasto dell'evasione dei tributi locali)**

La disposizione è diretta a subordinare il rilascio di licenze, autorizzazioni ecc. alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

Al riguardo, in ordine al comma 1, si fa presente, che la norma è superata in quanto analoga previsione è contenuta nell'art. 15-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, rubricato proprio "Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali".

Se ne propone, pertanto, l'eliminazione.

Per quanto concerne, invece, il comma 2, si fa presente che la norma introduce la possibilità di stabilire un importo minimo con proprio regolamento in occasione di affidamento di contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Al riguardo, si deve evidenziare che la norma può coinvolgere anche i contratti di affidamento della riscossione e accertamento delle entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446. A tale proposito, si rammenta che, a norma del comma 4 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016, costituiscono motivo di esclusione dalla procedura d'appalto le violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, del

D.P.R. n. 602 del 1973, vale a dire un importo superiore a cinquemila euro. Al riguardo, si esprimono dubbi circa la possibilità che il principio previsto dal predetto art. 80 divenga oggetto di una disposizione regolamentare che incide tra l'altro proprio sulla regolarità e affidamento della società in termini di esatto adempimento dei tributi; l'importo di cinquemila euro appare invece congruo anche per la realtà dei tributi locali.

In ogni caso, trattandosi di materia che investe l'applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici, si rinvia alle valutazioni delle Amministrazioni competenti.

- **Art. 36. (Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)**

La norma è superata dalle previsioni contenute nel comma 791 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, che reca disposizioni in materia di accesso ai dati proprio al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali.

Se ne propone, pertanto, l'eliminazione.